

Equitalia Nord Spa



**Equitalia**

Agente della riscossione  
della provincia di Pavia

**Esente da bollo**

Art. 66 del D.Lgs. 13.04.1999 n. 112  
Art. 5 Tab all. B D.P.R. 26.10.1972 n. 642

**59400PV** Codice identificativo della procedura esecutiva

**ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI**  
(art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

Equitalia Nord S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Pavia c.f. 07244730961 - Direzione e Coordinamento di Equitalia S.p.A. - Socio Unico, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano Viale dell'Innovazione n.1/B, indirizzo di posta elettronica certificata: [procedureaccentrate.lombardia.bg@pec.equitalianord.it](mailto:procedureaccentrate.lombardia.bg@pec.equitalianord.it), rappresentata per il compimento del presente atto dal dipendente delegato Sig. Albani Rocchetti Egidio, giusta procura speciale Rep. n. 20.017 Raccolta n. 6.039 del 28/06/2013, redatta a ministero del notaio in Milano Dott.ssa Laura Cavallotti, elettivamente domiciliata in Pavia, Viale Campari, 37:

**PREMESSO**

- che [redacted], nato il [redacted] con residenza in VIGEVANO PV - [redacted] [redacted], codice fiscale [redacted] (di seguito denominato Debitore) è debitore per un ammontare totale pari ad € 5.964.229,96, comprensivo degli interessi di mora e compensi di riscossione calcolati alla data del 15/09/2014 nonchè accessori di legge, oltre interessi e compensi di riscossione maturandi al dì del pagamento, così ripartito:

Tributi/entrate	€ 3.106.945,36
Interessi di mora <sup>1</sup> (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973)	€ 2.708.858,57
Compensi di riscossione coattiva <sup>2</sup> (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999)	€ 144.472,92
Spese esecutive (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999)	€ 3.937,61
Diritti di notifica (art. 17 D. Lgs. n. 112/1999)	€ 15,50

**TOTALE**

€ 5.964.229,96

- che sono inutilmente decorsi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 25, comma 2 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e degli artt. 29 e 30 del d.l. n. 78/2010 per il pagamento delle somme indicate nell'/negli avviso/i di addebito ovvero nella/e cartella/e di pagamento qui di seguito specificati:

<sup>1</sup> All'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti gli ulteriori interessi di mora maturati - fino alla data di effettivo pagamento - sulla somma relativa ai crediti di natura diversa da quella previdenziale (art. 30 del D.P.R. n. 602/1973). Per tali ultimi crediti, dovranno essere calcolati anche gli interessi di mora, esclusivamente se alla data del pagamento è stato già raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili (cd. somme aggiuntive) previste dalla legge (art. 116, comma 8 e 9, della l. n. 388/2000).

<sup>2</sup> Alla data di effettivo pagamento, all'importo indicato in tale voce, dovranno essere aggiunti i compensi di riscossione dovuti sulle ulteriori somme maturate fino a tale data (art. 17, comma 1, del D. Lgs. n. 112/1999).

- Cartella n. 07920010071490 [redacted] notificata il 28/11/2001 ultimo avv.not. il 27/08/2014
- Cartella n. 07920020020659 [redacted] notificata il 06/08/2002 ultimo avv.not. il 27/08/2014
- Cartella n. 07920020034873 [redacted] notificata il 30/10/2002 ultimo avv.not. il 27/08/2014
- Cartella n. 07920020040383 [redacted] notificata il 30/03/2003 ultimo avv.not. il 27/08/2014
- Cartella n. 07920020045599 [redacted] notificata il 19/02/2003 ultimo avv.not. il 27/08/2014

- che il responsabile del presente ordine di pagamento per conto della nostra società, sulla base delle risultanze *del/dei carico/carichi ovvero dell/i ruoli/i consegnato/i* dagli enti creditori, è il Sig. Albani Rocchetti Egidio;
- che della correttezza delle somme affidate in riscossione risponde, comunque, in via esclusiva, il competente ufficio dell'ente creditore;

#### PREMESSO altresì

- che a seguito dell'accesso ai dati di cui l'Agenzia delle Entrate dispone ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (c.d. *archivio dei rapporti finanziari*), previsto dall'art. 35, comma 25, del D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito, con modificazioni, in Legge n. 248 del 04/08/2006, conseguente a debita richiesta formalizzata in data 28-10-2013<sup>3</sup> è emerso che il Debitore intrattiene rapporti finanziari con BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con sede legale in SIENA (SI), PIAZZA SALIMBENI 3 (di seguito denominato Terzo) ed in particolare *Conto Corrente* - -
- che, pertanto, la su intestata Equitalia Nord S.p.A. - Agente della Riscossione per la provincia di Pavia intende pignorare tutte le somme dovute e debende dal Terzo al Debitore in ragione *del/dei rapporti/i finanziario/i* di cui in premessa e, cioè:

- *Conto Corrente* - -

e ciò sino a concorrenza del credito suindicato di € 5.964.229,96, oltre ad interessi di mora e compensi di riscossione maturandi sino al dì del pagamento;

- che a tenore dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973 l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede;
- che il comma 1-bis dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, testualmente recita: "*L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112*";
- che il comma 2-bis dell'art. 72-ter<sup>3</sup> del D.P.R. n. 602/1973, dispone: "*nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo*".

<sup>3</sup> Art. 72-ter del D.P.R. n. 602/1973 (i limiti di pignorabilità);

## ORDINA

Al Terzo BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare direttamente al suddetto Agente della Riscossione:

- nel termine di sessanta giorni dalla notifica del presente atto, le somme<sup>4</sup> per le quali il diritto alla percezione da parte del Debitore sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
- alle rispettive scadenze, le restanti somme:

il tutto fino a concorrenza del credito per cui si procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturandi sino al giorno del pagamento mediante versamento della somma:

- ✓ presso gli sportelli di Equitalia Nord S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Pavia;
- ✓ con bollettino postale sul conto corrente n. 2711612 cod. IBAN [redacted] intestato a Equitalia Nord S.p.A. - Agente della Riscossione per la Provincia di Pavia, indicando nella causale il codice identificativo della procedura esecutiva riportato in alto a sinistra del presente atto di pignoramento (59400PV):

## AVVERTE E INTIMA

Al Terzo BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di non disporre delle somme dovute e debende in ragione del rapporto sussistente con il Debitore [redacted]

A detto Terzo che, dal giorno in cui il presente atto gli viene notificato, è soggetto, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito intimato aumentato della metà.

Al Debitore [redacted] di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate al pignoramento ed i relativi frutti, sotto pena delle sanzioni di legge.

Bergamo, 15/09/2014

*"1. Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.  
2. Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro".*

<sup>4</sup> In presenza di rapporto di conto corrente, con esclusione delle somme relative all'ultimo emolumento accreditato a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.